

La seduta comincia alle 14.15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito della discussione delle proposte di legge Bonito ed altri: Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato (543); Gazzara: Norme in materia di incompatibilità tra esercizio della professione di avvocato e pubblico impiego (1648).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle abbinare proposte di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri: « Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato » e Gazzara: « Norme in materia di incompatibilità tra esercizio della professione di avvocato e pubblico impiego.

Ricordo che nella seduta di ieri si è svolta la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli e delle proposte emendative ad essi presentate.

Avverto che sono stati presentati articoli aggiuntivi al testo in esame (*vedi allegato*), che saranno votati in linea di principio ai fini della trasmissione alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere.

Invito dunque il relatore ad esprimere il parere su tali articoli aggiuntivi.

FRANCESCO BONITO, *Relatore*. Presidente, prima di entrare nell'argomento sento il dovere di esprimere a tutti i colleghi della Commissione le mie scuse personali per l'orientamento assunto dai senatori del mio gruppo durante la discus-

sione del decreto-legge relativo a fenomeni di violenza in occasione di eventi sportivi; qui alla Camera avevamo svolto un lavoro politico importante e nell'ambito di un confronto serrato si era pervenuti ad una intesa politica alta e alla luce del sole, che consentiva al provvedimento di essere votato a larga maggioranza. In quella giornata vi fu, da parte mia, l'assunzione di impegni precisi, che in questo momento vengono contraddetti da senatori del mio stesso gruppo. Inutile dire che, nel momento in cui assumevo tali impegni, lo facevo a ragion veduta dopo consultazioni nell'ambito del mio partito e della coalizione. Quello che sta accadendo oggi va oltre le mie modeste possibilità, e di ciò mi dolgo fortemente. Di fronte ad intese politiche che oggi vengono contraddette ritengo sia necessario esprimere il mio disagio, per un doveroso senso di lealtà nei confronti dei miei colleghi. Ciò detto, entro in argomento.

In relazione agli articoli aggiuntivi presentati, che riguardano la disciplina transitoria del provvedimento che stiamo esaminando, raccomando l'approvazione del mio articolo aggiuntivo 1.05 ed invito i colleghi che hanno presentato le altre proposte modificative a volerle ritirare. L'articolo aggiuntivo Gazzara 1.01 riproduce sostanzialmente il contenuto dell'articolo 2 della proposta di legge del collega Gazzara, mentre l'articolo aggiuntivo Vitali 1.03 se ne differenzia soltanto nell'indicazione del termine dell'opzione. L'articolo aggiuntivo 1.04 del collega Mantini presenta un'ulteriore differenziazione: nel comma 2, viene inserita una disciplina in forza della quale i soggetti interessati dalla norma nel periodo transitorio hanno l'obbligo di non assumere nuovi mandati pro-

fessionali. A tale riguardo esprimo al collega un invito al ritiro, in quanto, pur comprendendo appieno le motivazioni che lo hanno spinto a proporre l'emendamento, ritengo di poter affermare che l'articolo aggiuntivo si presta a qualche perplessità circa la correttezza normativa; infatti, in presenza di una iscrizione all'albo, riterrei una forzatura normativa oltre che logica impedire al soggetto iscritto di assumere nuovi mandati. La funzione del periodo transitorio dovrebbe essere quella di un « ammortizzatore » in vista di un graduale cambiamento di disciplina. Tra l'altro in questo modo impediremmo di assumere nuovi mandati anche a chi intende esercitare l'opzione per rimanere iscritto all'albo.

Nella discussione in sede referente discutemmo anche dei profili previdenziali e pensionistici connessi e collegati alla vicenda. Il dipendente *part-time* che ha svolto contemporaneamente anche la professione forense, ha versato contributi all'ente previdenziale pubblico e alla cassa avvocati. Ciò può comportare che, qualora al momento dell'opzione si preferisse l'incarico pubblico, ai fini pensionistici si dovrà poi fare riferimento alla quota di contributi versata ed il soggetto interessato perderà i contributi versati alla cassa degli avvocati. Attraverso il mio articolo aggiuntivo 1.05 si dà la possibilità all'interessato di chiedere, a seconda dell'opzione, che i versamenti effettuati, dopo l'opzione, siano trasferiti da un ente previdenziale all'altro. Si tratta di un principio previdenziale già applicato in situazioni analoghe, e penso che sia giusto prevedere un'ipotesi del genere, anche al fine di valutare il periodo di *part-time* come tempo pieno.

VITTORIO TARDITI. Presidente, voglio farvi partecipi di un'esperienza che, in qualità di avvocato, ho avuto recentemente su questo tema. Esiste una *vexata quaestio* relativa ai compensi che noi avvocati percepiamo quando siamo amministratori o sindaci di società e quando svolgiamo funzioni che non sono propriamente riconducibili all'attività professionale. In questi casi siamo obbligati a fare i versa-

menti per le attività svolte; non solo, chi salda le nostre note al riguardo, ha dovuto aprire addirittura una posizione previdenziale all'INPS a causa di questi contributi. Ora, è chiaro che questi contributi sono, di fatto, somme a fondo perduto, perché prima di raggiungere un numero di versamenti adeguato alla corresponsione di una pensione da parte dell'INPS occorrono un certo numero di anni. Nessun avvocato - non dico quello che ha passato i sessanta come me, ma già quello che ha passato i quaranta - sarà in grado di raggiungere un numero di contributi tale da ricevere una pensione per queste attività. Ora si tratta di vedere se sia possibile richiedere la ricongiunzione del contributo versato ad un ente diverso dalla cassa di previdenza avvocati ai fini della corresponsione della pensione da avvocati.

A mio avviso in questo momento non vi è tale possibilità, salvo che esista una disposizione che al momento mi sfugge. Prima di rispondere positivamente alla proposta modificativa del relatore, credo che sia opportuno, parlo a titolo personale, approfondire la questione, che non è di piccola entità, anche perché l'intenzione del collega è quella di far sì che, attraverso tale ricongiunzione, venga riconosciuta a questo soggetti che hanno lavorato nel pubblico impiego *part-time* una contribuzione a tempo pieno attraverso la restituzione dei contributi versati ad un ente diverso.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Vitali 1.03 ed invita a ritirare gli altri articoli aggiuntivi presentati.

In particolare, riguardo all'articolo aggiuntivo presentato dal relatore, posso fornire un chiarimento. Se un avvocato si cancella dall'albo può chiedere la restituzione di tutte le somme che ha versato, oltre agli interessi, alla cassa di previdenza degli avvocati. Per quanto riguarda la situazione inversa, invece, i contributi versati all'INPS non possono in alcun modo essere restituiti.

FRANCESCO BONITO, *Relatore*. È soprattutto in tale ipotesi che dovrebbe operare la tutela.

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. A mio avviso, i contributi all'INPS, in costanza della duplice iscrizione, devono essere versati comunque. Quelli versati alla cassa di previdenza degli avvocati possono essere recuperati, mentre quelli versati all'INPS certamente no, per lo meno per quanto io ne sappia.

FRANCESCO BONITO, *Relatore*. Dopo il parere espresso dal Governo, ritengo che la questione affrontata dalla mia proposta sia risolta. Spiego ai colleghi la ragione: se l'interessato sceglie l'esercizio dell'avvocatura, non perde alcunché rispetto al trattamento previdenziale in quanto avvocato, perché, come è noto, la loro pensione è conteggiata in base ai contributi che hanno versato; poiché il dipendente *part-time* svolgendo anche la professione di avvocato ha seguito tutte le cause che voleva, non ha bisogno di operare alcuna integrazione; viceversa, chi poi opererà per il pubblico impiego potrà avere la restituzione dei contributi e, laddove la legge lo prevede, potrà integrare i contributi versati. Ritiro pertanto il mio articolo aggiuntivo.

ANTONINO GAZZARA. Presidente, ritiro il mio articolo aggiuntivo 1.01 e aggiungo la mia firma all'articolo aggiuntivo Vitali 1.03.

GIUSEPPE FANFANI. Presidente, ritiro il mio articolo aggiuntivo 1.02 e sottoscrivo l'articolo aggiuntivo Mantini 1.04, che chiedo venga messo in votazione.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo alla votazione degli articoli aggiuntivi.

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo Mantini 1.04, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo Vitali 1.03, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

L'articolo aggiuntivo approvato in linea di principio sarà trasmesso alle competenti Commissioni per l'espressione del parere.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la stampa
il 29 ottobre 2001.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO 1

**Incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato (C. 543
Bonito e C. 1648 Gazzara).**

ARTICOLI

ART. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 56, 56-*bis* e 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applicano all'iscrizione agli albi degli avvocati, per i quali restano fermi i limiti e i divieti di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO 2

**Incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato.
(C. 543 Bonito e C. 1648 Gazzara).****ARTICOLI AGGIUNTIVI**

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. I pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati successivamente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e risultano ancora iscritti, possono optare per il mantenimento del rapporto di impiego, dandone comunicazione al consiglio dell'ordine presso il quale risultano iscritti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza di comunicazione, i consigli degli ordini degli avvocati provvedono alla cancellazione di ufficio dell'iscritto al proprio albo.

2. Il pubblico dipendente, nell'ipotesi di cui al comma 1, ha diritto ad essere reintegrato nel rapporto di lavoro a tempo pieno.

3. Entro lo stesso termine di tre mesi il pubblico dipendente può optare per la cessazione del rapporto di lavoro e conseguentemente mantenere l'iscrizione all'albo degli avvocati.

1. 01. Gazzara.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. I pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati successivamente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e risultano ancora iscritti, possono

optare per il mantenimento del rapporto di impiego, dandone contestuale comunicazione all'Ente di appartenenza ed al consiglio dell'ordine presso il quale risultano iscritti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza di comunicazione, i consigli degli ordini degli avvocati provvedono alla cancellazione di ufficio dell'iscritto al proprio albo.

2. Il pubblico dipendente, nell'ipotesi di cui al comma 1, ha diritto ad essere reintegrato nel rapporto di lavoro a tempo pieno.

3. Entro lo stesso termine di anno il pubblico dipendente, con contestuale comunicazione all'Ente di appartenenza ed al consiglio dell'ordine presso il quale risulta iscritto, può optare per la cessazione del rapporto di lavoro e conseguentemente mantenere l'iscrizione all'albo degli avvocati.

1. 02. Fanfani.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. I pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati successivamente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e risultano ancora iscritti, possono optare per il mantenimento del rapporto di impiego, dandone comunicazione al consiglio dell'ordine presso il quale risultano iscritti, entro sei mesi

dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza di comunicazione entro il termine previsto, i consigli degli ordini degli avvocati provvedono alla cancellazione di ufficio dell'iscritto al proprio albo.

2. Il pubblico dipendente, nell'ipotesi di cui al comma 1, ha diritto ad essere reintegrato nel rapporto di lavoro a tempo pieno.

3. Entro lo stesso termine di sei mesi il pubblico dipendente può optare per la cessazione del rapporto di lavoro e conseguentemente mantenere l'iscrizione all'albo degli avvocati.

1. 03. Vitali, Ghedini.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. I pubblici dipendenti iscritti all'albo degli avvocati debbono optare, in via esclusiva, per il mantenimento del rapporto di impiego o dell'iscrizione all'Albo degli avvocati, dandone contestuale comunicazione all'Ente di appartenenza ed al consiglio dell'ordine presso il quale risultano iscritti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, non potranno assumere nuovi mandati professionali.

3. In mancanza di comunicazione, i consigli degli ordini degli avvocati provvedono, decorso l'anno di cui ai commi precedenti, alla cancellazione di ufficio dell'iscritto dal proprio albo.

4. Il pubblico dipendente, nell'ipotesi di cui al comma 1, ha diritto ad essere reintegrato nel rapporto di lavoro a tempo pieno.

1. 04. Mantini.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. I pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati successivamente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e risultano ancora iscritti, possono optare per il mantenimento del rapporto di impiego, dandone comunicazione al consiglio dell'ordine presso il quale risultano iscritti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza di comunicazione, i consigli degli ordini degli avvocati provvedono alla cancellazione di ufficio dell'iscritto al proprio albo.

2. Il pubblico dipendente, nell'ipotesi di cui al comma 1, ha diritto ad essere reintegrato nel rapporto di lavoro a tempo pieno senza pregiudizio della sua posizione contributiva ai fini pensionistici e previdenziali. A tal fine, l'interessato può chiedere alla Cassa Nazionale di Previdenza per gli Avvocati il trasferimento dei contributi versati all'ente previdenziale al quale risulta iscritto.

3. Entro lo stesso termine di sei mesi il pubblico dipendente può optare per la cessazione del rapporto di lavoro e conseguentemente mantenere l'iscrizione all'albo degli avvocati.

1. 05. Il relatore.

